



## COMUNE DI FORLÌ

### SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

#### ORDINANZA N. 593 del 27/09/2019

**OGGETTO: ; PROVVEDIMENTI VOLTI A RIDURRE L'INQUINAMENTO  
ATMOSFERICO VALIDE PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2019 ; 31 MARZO 2020**

**Il Dirigente**

Premesso:

- che la direttiva europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto e l'ozono;
- che gli obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Premesso inoltre:

- che con Deliberazione di Giunta regionale n. 115 dell'11 aprile 2017 è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) che stabilisce le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti in determinate fasce orarie e periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria, nonché le misure emergenziali in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10;
- che è stato sottoscritto in data 25 luglio 2017 il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*" tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- che la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del "Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017", ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione all'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'accordo sottoscritto il 25/07/2017;

Vista la Legge Regionale n.14 del 22/10/2018, Capo IV "Disposizioni in materia di qualità dell'aria", con la quale la Regione Emilia-Romagna all'articolo 40 ha definito quanto segue: "1. *Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020;*

2. *Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo;*

3. *Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese";*

Considerato :

- che il PAIR2020 pone in capo ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 2015 al 2020, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, volto a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
- che la popolazione residente del Comune di Forlì è superiore ai 30.000 abitanti ed è pertanto tenuta all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 14 e art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR;
- che in Emilia Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;

Considerato altresì che la Commissione Europea ha aperto una procedura d'infrazione a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per i parametri PM10 e ossidi di azoto, fissati dalla UE a protezione della salute e recepiti con D.lgs n.155 del 13/08/2010 sopra citato;

Richiamata la propria Ordinanza n. 745 del 29/10/2018 riguardante i provvedimenti volti a ridurre l'inquinamento atmosferico validi per il periodo dal 1 ottobre 2018 – 31 marzo 2019;

Visti:

- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii.”;
- l'art.182, comma 6-bis del D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia Ambientale”;
- il DPR n.74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici...”;
- il DM Ambiente n.186/2017; “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali e ss.mm.ii.”;

Richiamato il Decreto n.30 del 06/07/2017, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile al sottoscritto con decorrenza dal 15/07/2017 prorogato con decreto n.14 del 24/05/2019 fino al 14/07/2020;

## ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

**A)** Nell'area del centro abitato di Forlì come da planimetria allegato 2 del presente provvedimento dal 01/10/2019 fino al 31/03/2020, compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:

1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);

- 2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 98/69/CE B o successive);
- 3) con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B o successive);
- 4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

Il provvedimento (punto A limitazioni da lunedì a venerdì) **non si attua** nelle giornate festive di **venerdì 1° novembre, mercoledì 25 dicembre, giovedì 26 dicembre 2019, mercoledì 1° gennaio, lunedì 6 gennaio e martedì 4 febbraio 2020.**

**B)** Nell'area del centro abitato di Forlì come da planimetria allegato 2 del presente provvedimento nei periodi dal 01/10/2019 al 31/03/2020 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle seguenti domeniche ecologiche: **domenica 6 ottobre 2019, domenica 20 ottobre 2019, domenica 3 novembre 2019, domenica 17 novembre 2019, domenica 12 gennaio 2020, domenica 26 gennaio 2020, domenica 2 febbraio 2020, domenica 16 febbraio 2020, domenica 8 marzo 2020 e domenica 22 marzo 2020, divieto di circolazione dinamica** per tutti i veicoli a motore **eccetto:**

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 98/69/CE B o successive);
- 3) con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 (conformi direttive 98/69/CE B o successive);
- 4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

### ORDINA INOLTRE

**C) Dal 01/10/2019 al 31/03/2020**, in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari comunque classificate, dotate di sistema di **riscaldamento** multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):

- nei generatori di calore di cui all'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, **dotati di classe di qualità inferiore a 3 stelle**, così come specificata nell'Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato;
- nei focolari o camini aperti o che possono funzionare aperti.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto obbligo di utilizzare materiale che sia stato certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17855-2 2014.

In tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate, è vietato installare dal 1 gennaio 2020 generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide (rif. DM 186/17 - art. 1 comma 3), dotati di classe di qualità inferiore alle 4 stelle (rif. DM 186/17 - Allegato 1, punto 1, Tabella 1).

**D)** L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** è attuabile esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPA, in caso di superamento dei limiti di pm10 per **3 giorni consecutivi** e le restrizioni alla circolazione scattano in modo automatico **dal giorno successivo** al bollettino emesso da Arpae nelle giornate di lunedì e giovedì e sono le seguenti:

- ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli omologati diesel Euro 4 (conformi direttiva 98/69/CE B o successive),
- il divieto di utilizzo di stufe a biomassa (legna, pellet, cippato, altro) con prestazioni emissive inferiori alla classe 4 stelle, in presenza di impianti alternativi;
- il divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc...) comprese le operazioni di bruciatura sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006;
- abbassamento del riscaldamento fino ad un max. di 19 °C negli edifici adibiti a residenza e assimilabili, a uffici e assimilabili, ad attività commerciali e assimilabili, ad attività sportive e 17 °C nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali e assimilabili. Sono esclusi dalle limitazioni ospedali, cliniche e casa di cura ed assimilabili, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
- divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
- potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani;
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Tutte le misure emergenziali restano in vigore fino al primo giorno di aggiornamento del bollettino di Arpae (il primo lunedì o giovedì successivo al giorno del blocco). Sono prorogate se i livelli rimangono superiori alla soglia.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali è data notizia mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente.

Sono esclusi dalle limitazioni sulla circolazione della presente ordinanza i veicoli elencati nell'Allegato 1.

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A ), B) e D) - (colore verde nella planimetria):

- Sistema tangenziale di Forlì (tangenziale est-asse di arroccamento);
- V.le dell'Appennino da via Malguaia a P.ta Ravaldino;
- Viali di circonvallazione al centro storico (P.ta Ravaldino, Viale Salinatore, P.ta Shiavonia, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V. Veneto, P.ta Santa Chiara, P.ta San Pietro, P.le del Lavoro, Viale Matteotti, P.le Indipendenza, P.le della Vittoria, Viale Corridoni, Via delle Bande Nere, Via della Rocca, Via Trieste, Via Bonzanino);
- Via Isonzo e Via Pelacano;
- Via Zangheri;

- Via Ravennana da Via Bonaparte a P.ta San Pietro;
- Via Vespucci da P.le del lavoro a P.le Foro Boario;
- Viale della Libertà;
- Via D'Azeglio;
- Viale Roma da Via Costiera a P.le della Vittoria;
- Via Decio Raggi da via Campo di Marte a Via delle Bande Nere;
- Via Placucci;
- Via Mazzatinti da Via Placucci a Via Campo degli Svizzeri;
- Via Campo degli Svizzeri;
- Via Campo di Marte;
- Viale Gramsci;
- Via Bertini da Viale Gramsci a Via Cervese;
- Via Monda da svincolo tangenziale est a Viale dell'Appennino;
- Viale Bologna da rotatoria inizio asse di arroccamento a Porta Schiavonia;
- Via Cava da Via Borghetto Romiti a Viale Bologna;
- Via Sapinia e Via Valeria;
- Via Celletta dei Passeri da Via Mazzacavallo a Via Valeria;
- Via Firenze da Via Guado Paradiso a Viale Bologna;
- Via Padulli da Viale Bologna a svincoli con asse di arroccamento compresi.

Sono accessibili i seguenti parcheggi scambiatori così come indicati nella planimetria allegata:

- Parcheggio FS;
- Parcheggio Oriani;
- Parcheggio Manzoni;
- Parcheggio Stadio;
- Parcheggio Campo Svizzeri;
- Parcheggio Pertini;
- Parcheggio V. Corridoni
- Parcheggio Argine;
- Parcheggio Schiavonia;
- Parcheggio Viale V. Veneto;
- Parcheggio Fiera;
- Parcheggio Ravennana;
- Parcheggio Zangheri;

- Parcheggio Ospedale.

sono escluse dalle limitazioni le zone industriali – artigianali, la zona dell'ospedale e comunque tutte le zone della città non coperte da un sistema adeguato di Trasporto Pubblico.

### **RICORDA INOLTRE**

che, secondo quanto previsto dal Codice della strada, è in vigore l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale.

### **AVVERTE**

- che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà con le seguenti sanzioni amministrative:
- ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente D.Lgs 30.04.1992 n. 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 664,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza di tutte le altre disposizioni previste dall'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

### **AVVISA**

che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.Lvo 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione;
- che la presente ordinanza venga resa esecutiva con l'apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito e sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili;
- che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale;

### **SI RISERVA**

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rilevarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge.

### **DISPONE**

che il presente provvedimento:

- sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- sia trasmesso:

ALLA PREFETTURA DI FORLI'  
 ALLA QUESTURA DI FORLI'  
 ALLA POLIZIA PROVINCIALE  
 AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI FORLI'  
 AL COMANDO CARABINIERI DI FORLI'  
 AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE  
 ALLA SEZIONE PROV.LE DI FORLI' DELL'A.R.P.A.E.  
 ALL'AUSL-DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

### **Allegato 1**

#### **VEICOLI NON SOGGETTI AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA**

Categorie di veicoli non soggetti a limitazione della circolazione:

- 1) autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- 2) elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
- 3) funzionanti a metano o GPL,
- 4) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi lista di dettaglio);
- 5) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- 6) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, raccolta e smaltimento rifiuti e a tutela igienico ambientale);
- 7) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità ed il soccorso stradale, spurgo di pozzi neri o condotti fognari;



- 8) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- 9) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli ufficiali giudiziari in servizio;
- 10) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 11) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 15172012”
- 12) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite, trattamenti sanitari programmati o per dimissione da strutture ospedaliere in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 13) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 14) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 15) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 16) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- 17) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
- 18) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 19) veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario
- 20) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione
- 21) carri funebri e veicoli al seguito
- 22) veicoli diretti alla revisione, tagliando o manutenzione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione
- 23) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli a servizio di operatori commerciali su area pubblica che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
- 24) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
- 25) veicoli appartenenti agli agenti di commercio
- 26) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole , mense e cantieri;

- 27) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 28) strade all'interno dei centri abitati che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori come indicati nel testo dell'ordinanza , ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali)
- 29) zone all'interno dei centri abitati non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale (TPL);
- 30) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3.5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- 31) veicoli diretti alle Stazioni Ecologiche per conferimento rifiuti;

## **AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA**

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
  - a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
  - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
  - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
  - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
  - f) telai con selle per il trasporto di coils;
  - g) betoniere;
  - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
  - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
  - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
  - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
  - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
  - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
  
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
  - n) trattrici stradali;
  - o) autospazzatrici;
  - p) autospazzaneve;
  - q) autopompe;
  - r) autoinnaffiatrici;
  - s) autoveicoli attrezzi;
  - t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;

- u) autoveicoli gru;
- v) autoveicoli per il soccorso stradale;
- w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- x) autosgranatrici;
- y) autotrebbratrici;
- z) autoambulanze;
- aa) autofunebri;
- bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- cc) autoveicoli per disinfezioni;
- dd) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- hh) autocappella;
- ii) auto attrezzate per irrorare i campi;
- jj) autosaldatrici;
- kk) auto con installazioni telegrafiche;
- ll) autoscavatrici;
- mm) autoperforatrici;
- nn) autosega;
- oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- pp) autopompe per calcestruzzo;
- qq) autoveicoli per uso abitazione;
- rr) autoveicoli per uso ufficio;
- ss) autoveicoli per uso officina;
- tt) autoveicoli per uso negozio;
- uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Il Dirigente

Gianfranco Argnani

documento sottoscritto digitalmente